


REGOLAMENTO DEL CIMITERO

COMUNE DI BODIO



INDICE

TITOLO I Disposizioni generali

art. 1	Basi legali	pag.	1
art. 2	Autorità competente	pag.	1

TITOLO II Inumazioni

art. 3	Diritto all'inumazione	pag.	1
art. 4	Autorizzazione	pag.	1
art. 5	Concessioni	pag.	1
art. 6	Rinnovo	pag.	2
art. 7	Norme per l'inumazione	pag.	2
art. 8	Piani cimitero	pag.	3

TITOLO III Esumazioni

art. 9	Esumazioni	pag.	3
--------	------------	------	---

TITOLO IV Tasse

art. 10	Tasse di concessione	pag.	3
art. 11	Altre tasse	pag.	4
art. 12	Partecipazioni del Comune	pag.	4

TITOLO V Norme edilizie

art. 13	Autorizzazioni	pag.	4
art. 14	Dimensioni tombe	pag.	4
art. 15	Ricordi funebri	pag.	5
art. 16	Piantagioni	pag.	5
art. 17	Vialetti	pag.	5
art. 18	Loculi	pag.	5
art. 19	Cinerario "Giardino dei ricordi"	pag.	5
art. 20	Manutenzione	pag.	5

TITOLO VI Norme di polizia

art. 21	Orari d'apertura	pag.	5
art. 22	Muri di cinta	pag.	5
art. 23	Responsabilità del Comune per danni	pag.	6
art. 24	Rientro in possesso	pag.	6
art. 25	Divieto d'accesso con animali	pag.	6

TITOLO VII Disposizioni finali

art. 26	Contravvenzioni	pag.	6
art. 27	Richiamo a Leggi e regolamenti	pag.	6
art. 28	Diritto transitorio	pag.	6
art. 29	Entrata in vigore	pag.	6

REGOLAMENTO del CIMITERO

(del 23.05.2022)

TITOLO I **Disposizioni generali**

Art. 1 Basi legali

Il presente regolamento è retto dalla Legge sulla promozione della salute ed il coordinamento sanitario (del 18.04.1989) e del Decreto esecutivo concernente l'autorizzazione per l'esumazione e il trasporto delle salme (del 16.01.1961).

Art. 2 Autorità competente

Il cimitero comunale è gestito ed amministrato dal Municipio.

TITOLO II **Inumazioni**

Art. 3 Diritto all'inumazione

Nel cimitero possono essere accolte le salme, le ceneri e le ossa di persone:

- a) che hanno avuto l'ultimo domicilio nel Comune;
- b) che vi hanno una tomba di famiglia;
- c) decesse sul territorio giurisdizionale del Comune;
- d) attinenti non domiciliati nel Comune.

Il Municipio può eccezionalmente concedere l'inumazione di salme e ceneri di persone non domiciliate, non attinenti e non dimoranti.

Art. 4 Autorizzazione

Nessuna salma o urna cineraria può essere inumata senza l'autorizzazione scritta da parte del Municipio.

Art. 5 Concessioni

Le concessioni di aree del cimitero non costituiscono alienazione di proprietà ma semplice concessione per occupazione. Queste vengono rilasciate alla morte di un interessato. In caso di abbandono del cimitero o destinazione del terreno ad altro scopo pubblico, cessano tutti i diritti dei concessionari.

Le concessioni si suddividono come segue:

- a) - tombe singole per adulti
- tombe singole per bambini fino all'età di 10 anni:
scadenza concessione: trascorsi 30 anni dal decesso;
- b) tombe per sepolture a tempo determinato (1, 2 o 4 posti):
scadenza della concessione: trascorsi 30 anni dall'ultimo decesso;
- c) tombe di famiglia e cappelle:
non viene più rilasciata alcuna nuova concessione;
- d) loculi per ceneri:
scadenza della concessione: 30 anni dall'ultima deposizione;
- e) cinerario comune "Giardino dei ricordi"
la concessione è a titolo permanente;

- f) tombe storiche e cappelle di famiglia:
la concessione è a titolo permanente.

Art. 6 Rinnovo

Le concessioni di cui alle lettere a), b) e d) del precedente articolo possono essere rinnovate per un massimo di due periodi di 10 anni. Oltre a questi periodi il Municipio può, in situazioni particolari, ammettere ulteriori rinnovi per i casi sopracitati se la disponibilità di spazio all'interno del cimitero lo permette. Nel caso in cui il rinnovo di una concessione non venisse chiesta, il Municipio è libero di disporre.

Le ossa, i frantumi di cassa e le ceneri delle urne cinerarie rinvenute durante lo spurgo saranno consegnate, se richiesti, agli eredi/al rappresentante degli eredi altrimenti dovranno essere riseppezzati nello stesso luogo a maggiore profondità. Per quanto concerne le ceneri, le stesse potranno essere diligentemente riunite nel cinerario comune.

Il Municipio si occupa della corretta comunicazione ai familiari.

Art. 7 Norme per l'inumazione

- a) Le salme devono essere racchiuse obbligatoriamente in casse di legno dolce di spessore non superiore a 3 cm. È vietato assolutamente l'uso di qualsiasi altro materiale di difficile decomposizione.

Per le inumazioni nelle cappelle è invece obbligatorio l'uso di casse di zinco munite di valvole di sovrappressione. La cassa di zinco dovrà essere racchiusa in una cassa di legno duro avente uno spessore minimo di 3 cm.

Solo la madre e il neonato morti al momento del parto possono essere racchiusi nello stesso feretro.

Le ceneri o i resti destinati ad essere inumati in terra, devono essere racchiusi in urne sigillate e depositate, a loro volta, in un apposito contenitore.

Le urne cinerarie posate sopra le tombe devono essere in metallo, ermeticamente sigillate e fissate in modo da escludere ogni possibilità di essere asportate.

Nei loculi possono essere inserite le ceneri al massimo di tre defunti raccolte, singolarmente, in urne sigillate ermeticamente.

Le ossa destinate ad essere inserite nei loculi devono essere preventivamente incenerite, a cura di un'impresa di pompe funebri, in un crematorio pubblico, a spese degli interessati.

- b) Le salme provenienti da altra giurisdizione e che, per effetto di legge o di regolamento, vengono a trovarsi chiuse in una cassa metallica o di legno forte, dovranno venire inumate, su ordine e sotto controllo del Municipio, ad una profondità di m. 2,20, in modo da non intralciare la rotazione delle sepolture. Su richiesta degli eredi/del rappresentante degli eredi sarà accordato il permesso di riaprire il feretro e passare la salma in una cassa di legno dolce. L'operazione dovrà però venir fatta nella camera mortuaria e alla continua presenza del medico delegato.

Art. 8 Piani cimitero

Presso la Cancelleria comunale vengono conservati i piani del cimitero con riportati i vari campi ed i rispettivi elenchi nominativi.

L'assegnazione dei posti di sepoltura e dei loculi è stabilita dal Municipio.

TITOLO III **Esumazioni**

Art. 9 Esumazioni

- a) esumazioni ordinarie:

le esumazioni ordinarie sono eseguite dal Municipio dopo la scadenza delle concessioni. Le spese sono a carico del Comune.

- b) esumazioni straordinarie:
 salvo in caso d'inchiesta giudiziaria, nessuna salma può essere esumata senza il consenso dell'autorità cantonale competente prima che siano trascorsi 20 anni dalla sepoltura.
 Le esumazioni consentite dall'autorità competente, su richiesta degli eredi/del rappresentante degli eredi, prima di questo tempo, devono aver luogo alla presenza di un medico delegato, di un rappresentante del Municipio e ad opera di un'impresa di pompe funebri.
 Tutte le relative spese sono a carico dei richiedenti.
 Le ossa, i frantumi di cassa e altri oggetti che sono appartenuti al cadavere, che fossero rinvenuti nell'apertura della fossa, dovranno essere risepelliti nello stesso luogo, a maggiore profondità della fossa nuova.
 In caso di esumazione i posti liberi ritornano a disposizione del Municipio senza rimborso della tassa pagata.

TITOLO IV Tasse

Art. 10 Tasse di concessione

Le tasse di concessione si suddividono in:

- | | | |
|----|---|------------------------|
| 1) | tombe singole: | |
| | 1.1) per domiciliati o attinenti | gratuito |
| | 1.2) per non domiciliati | CHF 200.00 |
| | 1.3) rinnovo | CHF 100.00 |
| 2) | tombe doppie orizzontali/verticali: | |
| | 2.1) per domiciliati o attinenti | |
| | 2.1.1) a deposizione | CHF 300.00 |
| | 2.1.2) rinnovo | CHF 100.00 |
| | 2.2) per non domiciliati: | |
| | 2.2.1) a deposizione | CHF 600.00 |
| | 2.2.2) rinnovo | CHF 300.00 |
| 3) | loculi: | |
| | 3.1) per domiciliati o attinenti: | |
| | 3.1.1) 1a deposizione | CHF 400.00 |
| | 3.1.2) ulteriori deposizioni | CHF 200.00 |
| | 3.1.3) rinnovo | CHF 100.00 |
| | 3.2) per non domiciliati: | |
| | 3.2.1) 1a deposizione | CHF 800.00 |
| | 3.2.2) ulteriori deposizioni | CHF 400.00 |
| | 3.2.3) rinnovo | CHF 200.00 |
| 4) | Cinerario comune: | |
| | 4.1) per domiciliati o attinenti: | gratuito |
| | 4.2) per non domiciliati | CHF 200.00 |
| 5) | deposizione di resti o ceneri in tombe esistenti: vedi tasse di cui sopra.
Eccezione: a titolo gratuito che non dà tuttavia diritto al rinnovo del termine di concessione della tomba. | |
| 6) | uso camera mortuaria: | |
| | 6.1) per domiciliati o attinenti | gratuito |
| | 6.2) per non domiciliati | CHF 100.00 (al giorno) |

Art. 11 Altre tasse

- | | |
|---|------------|
| 1) Posa di lapidi o bordure sulle tombe singole | CHF 100.00 |
| 2) Esumazioni eseguite dal personale comunale | CHF 500.00 |

Art. 12 Partecipazioni del Comune

Il Comune si assume:

- interamente, l'onere derivante dalla sepoltura in tombe singole (scavo e sepoltura)
- gli oneri derivanti dalla sepoltura in tombe doppie verticali/orizzontali sono a carico dei privati, ritenuta una partecipazione del Comune in ragione di CHF 300.00 sia per i domiciliati che per i non domiciliati.

TITOLO V **Norme edilizie**

Art. 13 Autorizzazioni

La posa di ricordi funebri di qualunque genere è soggetta a preventiva autorizzazione del Municipio. A tale scopo dovrà essere presentato il relativo progetto, in duplice esemplare.

Art. 14 Dimensioni tombe

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| a) tombe singole: | 180 x 80 cm, profondità 180 cm |
| b) tombe a tempo determinato: | |
| - singole | 180 x 80 cm, profondità 180 cm |
| - doppie, verticali | 180 x 80 cm, profondità 220 cm |
| - doppie, orizzontali | 180 x 180 cm, profondità 180 cm |
| - doppie, orizzontali/verticali | 180 x 180 cm, profondità 220 cm |
| c) tombe per bambini: | 120 x 50 cm, profondità 180 cm |

Art. 15 Ricordi funebri

- | | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| a) tombe singole: | 180 x 80 cm, altezza massima: 120 cm |
| b) tombe doppie: | 180 x 180 cm, altezza massima: 120 cm |
| c) tombe per bambini: | 120 x 50 cm, altezza massima: 80 cm |

Art. 16 Piantagioni

Le piantagioni private, che non siano di semplici fiori o arbusti, sono vietate. Comunque, non potranno superare l'altezza di cm 80, né invadere i viali o le fosse attigue.

Art. 17 Vialetti

I vialetti che contornano ogni fossa dovranno sempre rimanere liberi.

Art. 18 Loculi

Per uniformità, la concessione è subordinata alla fornitura, da parte del Comune, della cornice per foto e delle lettere - limitate a nome e cognome e date anagrafiche - nonché di eventuale portafiori e di eventuale porta-lumino, la cui spesa andrà a carico degli interessati.

Sulla lastra non potranno figurare più di due foto e relativi dati. Quale alternativa, potrà figurare "Famiglia fu...".

Art. 19 Cinerario "Giardino dei ricordi"

Nel cinerario comune verranno riposte le ceneri (senza urna) dei defunti, le cui concessioni sono giunte a scadenza (se non vi è il ritiro privato) e le ceneri di chi non intende avere un loculo o una tomba al momento del decesso. Nel cinerario non sono presenti nominativi o fotografie dei defunti,

così come simboli religiosi. Il monumento in bronzo presente dovrà essere convenientemente mantenuto da parte del Comune.

Art. 20 Manutenzione

Gli eredi/il rappresentante degli eredi hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione dei monumenti e delle cordionate e al decoro delle tombe.

In caso di inadempienza, il Municipio fisserà loro un termine perentorio con la comminatoria dell'esecuzione d'ufficio, a spese degli interessati.

Nel caso in cui una famiglia si spegnesse, senza lasciare eredi che intendono far uso del diritto di possesso, trascorsi 20 anni dal decesso dell'ultimo membro, ogni segno funebre verrà considerato di proprietà del Comune e, come tale, potrà disporre liberamente. Ciò potrà avvenire anche prima di tale periodo nel caso in cui si presentassero in stato di deperimento tale da arrecare danni o da divenire indecorosi.

La manutenzione del "Giardino dei ricordi" è a carico del Comune.

TITOLO VI **Norme di polizia**

Art. 21 Orari di apertura

Il cimitero sarà, di regola, sempre aperto al pubblico.

Art. 22 Muri di cinta

Nessun proprietario di terreni adiacenti al cimitero potrà fare depositi di materiale o creare piantagioni che, con rami e radici, possano invadere l'area del cimitero o creare danni al muro di cinta.

Art. 23 Responsabilità del Comune per danni a strutture funerarie private

Il comune non si assume nessuna responsabilità in caso di danni o vandalismi arrecati da terzi. L'Esecutivo comunque sosterrà gli interessati per individuare i responsabili.

Art. 24 Rientro in possesso

È facoltà del Municipio di rientrare in possesso di qualunque superficie concessa quando ciò si renda necessario per l'ampliamento o la modificazione del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

In questo caso, al concessionario verrà assegnata un'altra particella equivalente alla primitiva, ritenuto che il Municipio eseguirà, a sue spese, la traslazione della salma o dei relativi resti, la ricostruzione della tomba e dell'eventuale monumento.

Art. 25 Divieto d'accesso con animali

È vietato entrare in cimitero accompagnati da animali di qualsiasi genere.

TITOLO VII **Disposizioni finali**

Art. 26 Contravvenzioni

Le infrazioni al presente regolamento e alle norme cantonali la cui applicazione è delegata al Comune sono punite dal Municipio con una multa fino a CHF 10'000.00, riservata l'azione civile e penale.

Art. 27 Richiamo a Leggi e regolamenti

Per quanto non previsto dal presente regolamento, in particolare, in materia di igiene, decoro ed ordine pubblico, è data facoltà al Municipio di decidere, volta per volta, nel migliore dei modi.

Art. 28 Diritto transitorio

Tutte le concessioni in corso al momento dell'approvazione del presente regolamento saranno sottoposte alle nuove disposizioni per quanto concerne la durata.

I defunti seppelliti prima dell'entrata in vigore del nuovo regolamento fanno capo al regolamento precedente (concessione di 50 anni e non di 30 anni).

Art. 29 Entrata in vigore

Il presente regolamento abroga il precedente dell'11 settembre 2002 nonché le successive modifiche ed entra in vigore con l'approvazione del Dipartimento delle Istituzioni.

PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente:

La Segretaria:

Bodio, 23 maggio 2022

Approvazione CC 23.05.2022.

Approvazione cantonale del 31.01.2023/SEL 004200.